COMUNE DI PALMARIGGI

PROVINCIA DI LECCE

C.F. 83000930756 Tel. 0836 354014 Fax 0836 354241

Web: www.comune.palmariggi.le.it - e mail: comunepalmariggi@pec.rupar.puglia.it

Prot. nr. 3835 *li* 08 · 10 · 2018

ORDINANZA SINDACALE

N°. 14 del 09 ottobre 2018

OGGETTO:	**DIVIETO DI SOMMINISTRAZIONE E VENDITA DI BEVANDE ED ALIMENTI IN LATTINE E/O CONTENITORI DI VETRO, ANCHE PER ASPORTO, NEI GIORNI 12 – 13 e 14 OTTOBRE 2018 IN OCCASIONE MANIFESTAZIONE *"LU PANIRI TE SITE 2018"* –PIAZZA GARIBALDI - PALMARIGGI**

IL SINDACO

Premesso che il Ministero dell'Interno, con circolare n. 555/OP/001991/2017/1 a firma del Capo della Polizia – Direttore Generale della Pubblica Sicurezza, dopo i recenti fatti di Torino, ha posto in evidenza "la necessità di qualificare – nell'ambito del processo di governo e gestione delle pubbliche manifestazioni – gli aspetti di *safety*, quali i dispositivi e le misure strutturali a salvaguardia dell'incolumità delle persone e quelli di *security*, quali i servizi di ordine e sicurezza pubblica, ai fini dell'individuazione delle migliori strategie operative";

Ulteriormente premesso che, nella predetta circolare n. 555/OP/001991/2017/1, tra le misure attinenti alla safety, proprie della organizzazione delle manifestazioni pubbliche, viene indicata "la valutazione di provvedimenti finalizzati al divieto di somministrazione e vendita di alcolici e altre bevande in bottiglie di vetro e lattine, che possano costituire un pericolo per la pubblica incolumità";

Atteso che in occasione di manifestazioni pubbliche e di pubblici spettacoli vi è un incremento di consumo di bevande alcoliche e non, contenute in contenitori di vetro e latta, con conseguente abbandono degli stessi su suolo pubblico, piazze, vie e parchi pubblici, determinando serio pericolo per l'incolumità pubblica nonché degrado ambientale con insudiciamento dei luoghi stessi;

Dato atto che nei giorni 12 – 13 e 14 ottobre 2018 in occasione della manifestazione *"lu Paniri te e Site"* in Piazza Garibaldi e Vie Limitrofe – Palmariggi si svolgeranno delle esibizioni musicali dal vivo con stand eno-gastronomici e commerciali a partire dalle ore 19:00;

Considerato che è prevedibile un notevole afflusso di persone provenienti anche da fuori provincia ;

Ritenuto necessario a tutela della pubblica incolumità evitare che l'intera area venga riempita di lattine, bottiglie, bicchieri ed altri contenitori in vetro che possano trasformarsi in oggetti pericolosi a causa del loro abbandono sconsiderato da parte degli avventori;

Ritenuto necessario pertanto adottare un provvedimento contenente alcune misure preventive che possano evitare azioni pericolose per l'ordine e la sicurezza pubblica;

Atteso che si ritiene opportuno che **a chiunque** e comunque negli stand allestiti, nei vari punti vendita presenti come commercio ambulante e nelle medie e piccole strutture di vendita interessate allo svolgimento della manifestazione, e nelle loro immediate vicinanze e comunque per un raggio di almeno 500 mt, dalle ore 18:00 del 12, del 13 e del 14 ottobre 2018 alle ore 02:00 del 13, del 14 e del 15 ottobre 2018 , **sia fatto divieto assoluto di:**

- di vendita e somministrazione nonché il consumo in contenitori di vetro o lattine, anche per asporto, di alimenti, alcolici, superalcolici e altre bevande non alcoliche, consentendone la vendita e la somministrazione esclusivamente in bicchieri e/o bottiglie di plastica o di carta

Dato atto che nell'adozione della presente Ordinanza viene contestualmente data comunicazione al Prefetto, ai sensi dell'art. 54 del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267;

Visti:

il Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza, approvato con R.D. 18/06/1931 n. 773;

il D.L. 23/05/2008 n. 92 convertito in Legge 24/07/2008 n. 125;

l'art. 54 del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267 "Testo unico delle Leggi sull'ordinamento degli Enti Locali";

Visti:

- la legge 18 aprile 2017, n. 48 "Disposizioni urgenti in materia di sicurezza delle città" che ha modificato l'art. 54 del D. lgs. 18/08/2000 n. 267 introducendo il comma 4 bis, che consente al Sindaco di adottare provvedimenti diretti a tutelare l'incolumità pubblica e la sicurezza urbana nelle comunità locali;
- il D. Lgs. 31.03.1998, n. 114 "Riforma della Disciplina del Commercio";
- la Legge 689 del 24/11/1981;

ORDINA

dalle ore 18:00 del 12/10/2018 alle ore 02:00 del 13/10/2018
dalle ore 18:00 del 13/10/2018 alle ore 02:00 del 14/10/2018
dalle ore 18:00 del 14/10/2018 alle ore 02:00 del 15/10/2018

Per ragioni di sicurezza pubblica **a chiunque,** nelle aree pubbliche, interessate allo svolgimento della manifestazione *" Lu Paniri te e Site 2018"* (Piazza Garibaldi e Vie limitrofe), e nelle loro immediate vicinanze e comunque per un raggio di almeno 500 mt.:

1) **IL DIVIETO ASSOLUTO a chiunque, nelle aree pubbliche, interessate allo svolgimento della manifestazione, e nelle loro immediate vicinanze e comunque per un raggio di almeno 500 mt, di introdurre e/o consumare in bottiglie o contenitori di vetro e/o lattine bevande e/o alimenti, consentendone la vendita e la somministrazione esclusivamente in bicchieri e/o bottiglie di plastica o di carta;**
2) **IL DIVIETO ASSOLUTO di vendita per asporto di alimenti e/o bevande contenute in bottiglie di vetro e/o in lattine, anche ove dispensate da distributori automatici;**
3) **Il divieto di cui ai precedenti punti 1 e 2 non opera nel caso in cui la somministrazione e la conseguente consumazione avvenga all'interno dei locali chiusi dei pubblici esercizi purché il personale vigili affinché i consumatori non portino all'esterno bottiglie o bicchieri;**
4) **Il divieto di cui ai precedenti punti 1 e 2 non opera, altresì, nel caso in cui trattasi di vendita, a margine dell'area interessata alla manifestazione, di prodotti alimentari tipici (olio, liquori ,vasetti per le conserve, ecc.) purchè siano ad esclusivo uso di asporto, venduti in confezioni chiuse e sigillate oltre che racchiuse nei rispettivi involucri di cartone.**

AVVISA

che, fatte salve le responsabilità civili e penali, chiunque non osservi le disposizioni di cui alla presente ordinanza, se non già sanzionate da specifica normativa, è soggetto al pagamento di una sanzione amministrativa di carattere pecuniario da euro 150,00 ad euro 500,00, con facoltà per i responsabili delle attività che si siano rese fonti e causa dei fatti degenerativi sopraindicati di estinguere l'illecito con il pagamento della sanzione in misura ridotta di euro 100,00 nel caso della 1° violazione, Euro 200,00 nel caso della 2^ violazione, Euro 300 dalla 3° violazione, oltre all'applicazione della misura cautelare del sequestro, finalizzato alla confisca amministrativa delle cose che formano o sono servite alla commissione dell'illecito amministrativo, in applicazione dell'art. 13 della Legge n. 689/1981.

AVVERTE

Contro la presente ordinanza è ammesso in via alternativa ricorso gerarchico al Prefetto entro 30 giorni decorrenti dalla pubblicazione all'Albo Pretorio, ovvero ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale, entro 60 giorni dalla pubblicazione, o in ulteriore alternativa, entro 120 giorni dalla pubblicazione, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica. Ai sensi dell'art. 18, della L. 689/81, il Sindaco è l'autorità competente alla quale potranno essere inoltrati scritti difensivi, secondo la procedura prevista dalla legge, avverso l'accertamento delle violazioni.

DISPONE

Che copia della presente ordinanza venga notificata: - ai pubblici esercizi presenti sul territorio comunale; - All'Ufficio di Polizia Municipale perché verifichi l'osservanza delle disposizioni del presente atto;

- Sia trasmessa mediante PEC alla:
PREFETTURA LECCE protocollo.prefle@pec.interno.it
QUESTURA LECCE gab.quest.le@pecps.poliziadistato.it
STAZIONE CARABINIERI BAGNOLO DEL SALENTO tle31743@pec.carabinieri.it

Qualora l'inosservanza della presente Ordinanza comporti rischi per l'ordine pubblico, la sicurezza pubblica e la pubblica incolumità, i trasgressori saranno puniti ai sensi dell'articolo 650 del Codice Penale.

La vigilanza dell'ottemperanza è effettuata dalla di Polizia Municipale e dalle Forze dell'Ordine presenti sul territorio che procederanno, in caso di inosservanza, assumendo anche gli ulteriori provvedimenti previsti dall'ordinamento vigente in particolare per quanto riguarda l'applicazione dell'art. 12 del Decreto Legge n. 14/2017 convertito con modifiche con la Legge 18 aprile 2017, n. 48.

Il presente provvedimento sarà pubblicato all'Albo Pretorio Comunale on line ed è immediatamente esecutivo.

Demanda gli Agenti del Corpo di Polizia Municipale alla notifica agli interessati.

Palmariggi li 09 ottobre 2018

COMUNE DI PALMARIGGI - PROVINCIA DI LECCE -

IL SINDACO
Franco ZEZZA